

R.G. n. 419/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente
Dott. Luca FUZIO Giudice
dott. Luca VERZENI Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

Mazzoleni Carlo, Arnoldi Belinda

rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Maria Aiello

- RICORRENTI-

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato dai ricorrenti in data 10.12.2024 per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio familiare;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che i ricorrenti sono residenti in [REDACTED] (BG), [REDACTED], e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

considerato che i ricorrenti appartengono allo stesso nucleo familiare, conformemente all'art. 66 c.c.i.i., a tenore del quale i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

Firmato Da: VERZENI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71ef92bc451e8586 - Firmato Da: GENCO VINCENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a176870ba90639
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c410



rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che i ricorrenti non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di euro [REDACTED]

[REDACTED] derivante, in ultima analisi – siccome allegato dagli stessi ricorrenti - dal fallimento dell'impresa individuale [REDACTED]

[REDACTED] dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 03.05.2013, cui è seguita, comunque, la chiusura della procedura concorsuale a seguito della ripartizione totale dell'attivo ex art. 118, I c. n.

3), l.f. con decreto del Tribunale di Bergamo del 17.03.2021 e la cancellazione dal registro delle imprese in data 31.03.2021;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.; considerato che la [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

considerato che i ricorrenti, coniugi conviventi con una [REDACTED]

[REDACTED], sono titolari di

beni mobili strettamente personali e sono percettori di reddito in quanto prestano entrambi attività quali lavoratori dipendenti in forza di contratto di lavoro [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Firmato Da: VERZENI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71ef92bc451e8586 - Firmato Da: GENCO VINCENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a176870ba90639
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: INFOCAMIERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c410



[REDACTED];

tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi di cui alla procedura n. 570/2016 R.G., conclusasi con ordinanza di assegnazione del g.e. del 19.04.2016 così come quello di cui alla successiva procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1074/2023 R.G. avanti al medesimo Tribunale, chiusi con ordinanza di assegnazione del g.e. in data 24.01.2024, che i medesimi (e ciò con particolare riferimento alla assegnazione di 1/8 della retribuzione mensile della [REDACTED] quanto alla prima procedura e di 1/5 della retribuzione mensile della stessa quanto al secondo pignoramento mobiliare, con efficacia a decorrere dall'esaurimento degli effetti del primo pignoramento) dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto soddisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale - documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito da ciascun debitore, [REDACTED], trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a



consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dato atto che il [REDACTED],
[REDACTED];

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio dei debitori e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., avv.to Piera Pellegrinelli, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

osservato inoltre che:

la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la



conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;

l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);

il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Mazzoleni Carlo ed Arnoldi Belinda;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;

nomina liquidatore l'avv. Piera Pellegrinelli cf. PLLPRI77B49A794D;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della



domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti, [REDACTED]

[REDACTED] obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, li 22.01.2025.

Il Giudice est.

Dott. Luca Verzeni

Il PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

